

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA
CONCESSIONE IN USO DI SPAZI PER IL SERVIZIO DI RISTORO
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE STRUTTURE DEL
POLO DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI**

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la concessione in uso di spazi per il servizio di ristoro mediante n. 31 distributori automatici di bevande calde, fredde e snack presso le strutture dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Polo delle Scienze Umane e Sociali.

I predetti distributori dovranno essere installati nel numero e nelle sedi di seguito specificati:

- **Facoltà di Lettere e Filosofia, via porta di massa n. 1**
 - I. Scala C, piano T – 1 distributore bevande calde, 1 bev. fredde, 1 snack;
 - II. Dip. Scienze Relazionali – 1 distributore bevande calde, 1 freddo/snack;
- **Facoltà di Sociologia**
 - I. Piano T – 2 distributore bevande calde, 2 bevande fredde e 1 snack
- **Facoltà di Giurisprudenza, via marina n. 33**
 - I. Piano Interrato - 2 distributori bevande calde, 2 bevande fredde e 2 snack
 - II. Dip. Scienze Penalistiche – 1 distributore bevande calde e 1 freddo/snack
 - III. Dip. Discipline storiche - 1 distributore caldo/freddo/snack
- **Facoltà di Lettere e Filosofia, via don Bosco n. 33**
 - I. Piano T - 1 distributore bevande calde, 1 freddo e 3 snack
 - II. Piano II – 1 distributore bevande calde, 1 freddo e 1 snack
- **Piazza Bellini**
 - I. Sala Ristoro - 1 distributore bevande calde, 1 freddo e 1 snack
- **Uffici Amministrativi**
 - I. Punto Ristoro – 1 distributore caldo/freddo/snack

per complessivi n. 31 distributori.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, durante il periodo contrattuale, di richiedere l'installazione e/o la riduzione di ulteriori distributori, sino al 20% di quelli sopra evidenziati.

L'installazione dei suddetti distributori non dovrà comportare alcun onere economico a carico di questa Amministrazione.

Art. 2 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in 4 (quattro) anni, a decorrere dalla data del verbale di installazione dei distributori.

Nei primi tre mesi della concessione in argomento, l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà, ove lo stesso non sia reso in modo soddisfacente, di recedere dal contratto dando comunicazione di recesso alla società, a mezzo Fax, almeno dieci giorni prima.

Comunque sarà facoltà dell'Università di risoluzione del contratto nei casi di cui al successivo art. 15.

Art. 3 – Descrizione del servizio

Ciascun distributore installato dovrà garantire, tra l'altro, l'erogazione dei seguenti prodotti:

- a) Bevande calde:** caffè espresso, caffè decaffeinato, cappuccino, cioccolata, latte, tè;
- b) Bevande fredde in lattina, tetrapak, o PET:** acqua minerale, acqua naturale, bibite analcoliche, succhi di frutta, tè;
- c) Snack:** patatine, salatini, snack dolci e/o salati, wafer, biscotti, merendine.

Tutti i prodotti distribuiti dovranno essere di primaria marca, di alta qualità, certificati e dovranno avere, ove richiesto dalla normativa vigente, almeno 6 (sei) mesi a margine della scadenza.

L'erogazione di prodotti diversi da quelli sopra elencati sarà autorizzata esclusivamente dal consegnatario dell'appalto. L'appaltatore dovrà inviare al Polo una richiesta scritta nella quale verrà indicata la tipologia e il nome delle marche dei prodotti che intende utilizzare in sostituzione e/o in aggiunta di quelle sopra elencate.

Il servizio di distribuzione automatico dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità della ditta affidataria, con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessari e nel rispetto delle normative in materia.

Art. 4 – Condizioni di esecuzione

La ditta affidataria dovrà essere dotata di manuale di Autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Sarà cura della ditta verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa. La ditta affidataria dovrà avvalersi di personale tecnico-specializzato per effettuare le operazioni di ricarica dei distributori automatici, di pulizia ordinaria e periodica degli stessi, nonché eseguire con cadenza mensile gli interventi di manutenzione per garantire il corretto funzionamento degli stessi.

In caso di segnalazioni di guasti, la ditta dovrà garantire il ripristino del distributore entro il tempo massimo di n° 12 (dodici) ore dalla segnalazione.

Gli addetti al rifornimento ed alla pulizia dei distributori dovranno essere muniti di tessere di idoneità sanitaria e gli automezzi utilizzati per il trasporto della merce dovranno essere costantemente controllati e sanificati.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il costante rifornimento dei distributori.

L'approvvigionamento dei prodotti dovrà essere eseguito secondo metodica H.A.C.C.P. , sistema di autocontrollo che l'appaltatore dovrà mettere in atto al fine di valutare e stimare pericoli e rischi e stabilire misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi igienici e sanitari.

Le operazioni di pulizia dei distributori dovranno essere eseguite sia per l'interno che per l'esterno dei distributori, utilizzando idonei prodotti sanitari.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche dei distributori e requisiti di conformità

I distributori automatici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi, nonché a rispettare i parametri di rumorosità e tossicità;
- rispettare la norma CEI EN606635 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
- muniti del marchio CE;
- muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea;

In ogni caso, l'aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane che europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificate.

Art. 6 – Caratteristiche e qualità dei prodotti da fornire

I prodotti erogati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 – regolamento di esecuzione della L. 30 Aprile 1962, n. 283 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande.

- **Bevande calde:**

- I. Caffè espresso: ottenuto dalla macinazione, su richiesta dell'utilizzatore, di chicchi di caffè di prima qualità e di marchi nazionali, rispondenti alle normative vigenti. Il risultato della macinazione dei chicchi di caffè dovrà essere pari ad almeno gr 7 di caffè in polvere.
- II. Bevanda a base di tè: almeno gr. 14 di tè in polvere per ciascuna erogazione;
- III. Cappuccino: ottenuto dalla miscelazione, su richiesta dell'utilizzatore, di caffè espresso e almeno gr. 7 di latte in polvere ;
- IV. Bevande al gusto di cioccolata; almeno gr. 25 di miscela di cioccolato, di marchi nazionali e di prima qualità.

- **Bevande Fredde:**

- I. Acqua naturale: Bottiglie PET capacità l. 0,50;
- II. Acqua frizzante: Bottiglie PET capacità l. 0,50;
- III. Bibite in lattina da l. 0,33;
- IV. Bibite in tetrapak da l. 0,20;
- V. Bibite in PET da l. 0,50;
- VI. Bibite in PET da l. 0,25;

- **Prodotti da forno e snack in monoporzioni**: i prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici nazionali. Ogni mono porzione dovrà riportare l'indicazione della composizione, il lotto di appartenenza e la data di scadenza.

Le ditte partecipanti dovranno presentare, in sede di gara, le schede dei prodotti che intendono fornire. Tali schede dovranno riportare il nome commerciale del prodotto, gli ingredienti (così come riportati in etichetta), lo stabilimento di produzione, il punto di acquisto, se diverso da quello di produzione, e la documentazione comprovante che quest'ultima venga svolta secondo quanto previsto dalle normative vigenti (certificati ISO, norme HACCP). Dette schede dovranno essere presentate in sede di gara.

Nel caso di sostituzione e/o integrazione di prodotti, di cui non sia stata presentata detta documentazione in sede di gara, la ditta dovrà inoltrare richiesta all'Amministrazione che autorizzerà, a suo insindacabile giudizio, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la vendita del prodotto indicato.

Art. 7 – Prezzi dei prodotti

I prezzi dei prodotti, al pubblico, saranno quelli offerti in sede di gara e risultanti dal ribasso percentuale applicato sui prezzi dei prodotti di seguito elencati:

Prodotti	Prezzo a base d'asta in €
Caffè espresso	0,40
Cappuccino	0,45
Cioccolata calda	0,50
Tè caldo	0,45
Bevanda gassata al gusto cola 0.33 l	0,70
Bevanda gassata al gusto arancia 0.33 l	0,70
Acqua minerale gassata 0.50 l	0,40
Acqua minerale naturale 0.50 l	0,40
Succo di frutta in tetrapak 200 ml	0,90
Succo di frutta in PET 0.25 l	1,00
The freddo in lattina 0.33 l	1,00
The freddo in PET 0.50 l	1,00
Biscotti	0,45

Biscotti farciti	0,50
Wafer	0,60
Snack dolci	0,60
Snack salati	0,60

Nei primi 2 anni di durata del contratto i prezzi indicati in sede di offerta non potranno subire variazioni. Dall'inizio del terzo anno del contratto e fino al termine, compreso anche le eventuali proroghe tecniche, i prezzi dei generi di consumo potranno subire variazioni in aumento. La ditta dovrà inviare all'Amministrazione la documentazione, necessaria e sufficiente, che giustifichi gli aumenti. Sarà facoltà dell'Università, a suo insindacabile giudizio, accertare la fondatezza di tali incrementi.

Art.8 – Proventi a favore dell'Università

Per ogni distributore installato nelle strutture afferenti al Polo delle Scienze Umane e Sociali, la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere l'importo offerto in sede di gara, a titolo di rimborso per i consumi di acqua e di energia elettrica e concessione degli spazi. Tali importi, annuali, dovranno essere versati, alla scadenza di ogni anno di servizio, mediante assegno bancario, presso l'ufficio Economato de Polo delle Scienze Umane e Sociali

Art. 9 – Obblighi ed oneri a carico della ditta affidataria

Il servizio e tutti i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto della concessione e, pertanto, la ditta è obbligata ad ottemperare a tutte le disposizioni legislative e ai regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza sul lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

In particolare, la ditta si impegna ad attenersi a quanto riportato nei Decreti Legislativi n. 81/2008, inerente alle norme che riguardano il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e 26 Maggio 1997 n° 155, concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

La ditta è responsabile per i vizi, difetti e la mancanza di qualità dei prodotti forniti.

Riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato nell'appalto in discorso ed è responsabile dei fatti dannosi eventualmente procurati nell'esecuzione del presente appalto dai propri addetti ai dipendenti dell'Università, agli studiosi, al pubblico, a terzi in generale, nonché a cose e apparecchiature dell'Università e di terzi.

La ditta dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 10 – Copertura Assicurativa

Ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per danni cagionati a terzi, in dipendenza dell'esercizio del presente appalto, l'Istituto dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile, a persone e/o cose, per sinistri che potessero derivare dall'esecuzione del servizio per un importo non inferiore € 1.000.000,00

Art. 11 – Cauzione definitiva

L'impresa aggiudicataria deve, all'atto della stipula del contratto, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, nonché a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, prestare cauazione definitiva, nella misura del 10% (dieci per

cento) dell'importo dell'appalto (dove per "importo dell'appalto" si intende l'importo quadriennale, offerto in sede di gara, dei "proventi a favore dell'Università", così come prescritto al precedente art. 8) e con le modalità di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/06, mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

L'Istituto Garante dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso visione del presente capitolato, del Bando di gara e di tutti gli atti in esso richiamati, nonché di aver visionato l'offerta del concorrente, di accettarli in ogni loro parte;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, comma 1) c.c.;
- di obbligarsi a versare direttamente all'Amministrazione, "a prima richiesta" entro il termine massimo di 30 giorni, senza eccezione e ritardi, la somma garantita nel caso in cui l'Amministrazione lo richieda.
- considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, comprensivo dell'intero periodo di garanzia quand'anche prorogato oltre il termine contrattuale.

L'Amministrazione potrà escutere la cauzione a titolo di risarcimento danni, nel caso si verificano le penali di cui al successivo art. 14 e/o la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 15.

La cauzione, qualora non utilizzata, è restituita a scadenza del periodo di garanzia.

Art. 12 – Consegnatario dell'appalto

Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esecuzione dell'appalto in oggetto, saranno effettuate dall' Ufficio Economato.

Art. 13 – Obblighi di riservatezza e segretezza

L'impresa assume l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non lo divulghi e non ne faccia oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario (o gli aggiudicatari), è richiesto obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003.

Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (art. 13), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

Finalità' del trattamento

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività dell'Amministrazione necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

- i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali.

L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità della Amministrazione scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto.

Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Università, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non potranno essere utilizzati in alcun modo.

Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati (fornitori, contratti, contabilità e finanza) cui potranno accedere, e quindi venire a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della Università che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti, la Commissione di gara ed il consegnatario dell'appalto.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- a società' e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifica della regolare esecuzione che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e al CNIPA, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n.241 del 07/08/90 e succ. modd., nel rispetto di quanto previsto dall'art.10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonchè il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet *www.polosus.unina.it*.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Napoli, Polo delle Scienze Umane e Sociali, via Guglielmo Sanfelice n. 8, Napoli.

Diritti dell'interessato

Ciascuna ditta, in qualità di interessato, può esercitare i diritti previsti dalla legge, in particolare quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, richiedendo di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Università degli Studi di Napoli – Ufficio Contratti – Via G. Sanfelice n. 8, – 80134 Napoli.

Art. 14 – Penali

Il concessionario si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso può, quindi, sospendere od interrompere lo stesso, che deve essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.

Per ogni giorno **di mancata effettuazione del servizio**, a seguito di segnalazione da parte del consegnatario dell'appalto, il concessionario dovrà erogare all'Università una somma pari a €. 50,00 per i primi tre giorni e di € 20,00 per i giorni successivi sino ad un massimo di ulteriori 20 gg.

Per mancata effettuazione del servizio deve intendersi, previa segnalazione da parte dell'Amministrazione, anche la mancanza di uno o più prodotti dal distributore.

Successivamente in presenza in mancanza di ripristino del servizio, la ditta incorrerà nella risoluzione del contratto.

L'Università applicherà inoltre una penale giornaliera, pari a €. 50,00 nei seguenti altri casi:

- qualora i dipendenti preposti alla pulizia delle apparecchiature ed al rifornimento delle stesse non ottemperino a quanto stabilito ad una delle condizioni di esecuzione di cui al precedente art. 4;
- qualora si riscontri la non sufficiente pulizia dei distributori

L'Amministrazione, ove rilevi uno degli inadempimenti sopra indicati, procederà a darne comunicazione a mezzo fax, alla ditta, che potrà far pervenire le eventuali osservazioni entro i cinque giorni successivi. Entro i 30 giorni successivi l'Amministrazione procederà ad applicare la relativa penale fatta salva comunque l'eventuale facoltà della risoluzione del contratto così come meglio specificato al successivo art. 15.

Le penali di cui sopra, saranno prelevate direttamente dalla cauzione con conseguente obbligo di reintegro, qualora non corrisposte entro giorni 15 dalla richiesta.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa nel seguente caso:

- quando la ditta abbia subappaltato una parte o la totalità del servizio oppure abbia ceduto il contratto ad altra impresa.
- quando le inadempienze di cui al precedente art. 14 si verificano per tre volte nell'arco di un anno.
- mancata effettuazione del servizio di cui al precedente art. 14 comma 3.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto

La ditta aggiudicataria non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto ad altra impresa.

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e, pertanto, di nessun effetto nei rapporti con l'Amministrazione universitaria, salva la facoltà da parte dell'Università di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

Art. 17 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Art. 18 – Elezioni di domicilio

L'appaltatore si impegna ad eleggere e a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Università potrà inviare, notificare e comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il contratto con espresso esonero da parte dell'Università da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

Art. 19 – Disciplina dell'appalto

Il presente appalto sarà disciplinato:

- a) dalle clausole del presente capitolato;
- b) dall'offerta dell'impresa aggiudicataria;
- c) dalle disposizioni della Disciplina di Attuazione inerente l'attività contrattuale di Ateneo;
- d) dalle disposizioni del d.lgs. 163/06;
- e) dal codice civile e da altre disposizioni normative in materia di contratti e di tutela della privacy;
- f) dalla normativa vigente che disciplina le attività oggetto dell'appalto.

Art. 20 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente l'appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Napoli.